

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2258

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DOSI, DE MARZI FERNANDO, DE' COCCI, CARCATERRA,  
MERENDA, DAL FALCO**

*Presentata il 20 giugno 1960*

### Norme per la disciplina della patente di mestiere artigiano e del diploma di maestro artigiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione nel nostro Paese della patente di mestiere per l'esercizio dell'attività artigiana è una vecchia e dibattuta questione che, per molteplici motivi di carattere sociale, economico e giuridico, va oggi prontamente risolta.

Vi è da parte degli artigiani una profonda aspirazione alla istituzione di un titolo che riconosca le loro capacità professionali. Ciò è comprensibile e giusto. Colui che preparatosi coscienziosamente per esercitare un'attività artigianale intende effettivamente fare di essa la sua normale e professionale occupazione, ha diritto a fregiarsi di un titolo che, formalmente ed efficientemente, riconosca la sua capacità e conferisca prestigio ed autorevolezza alla professione che egli vuol esercitare con speciale preparazione e dignità.

D'altronde i mestieri artigiani possono arrecar danno alla sicurezza ed all'utilità sociale se esercitati senza il possesso di requisiti e garanzie determinate, del cui accertamento la patente di mestiere dovrebbe dare attestazione ufficiale.

La patente di mestiere — richiedendo l'accertamento della capacità professionale — elimina l'improvvisazione e l'impreparazione, eleva il livello della produzione artigianale ed apporta utili benefici all'intero settore.

La sopravvivenza dell'artigianato è oggi più che mai affidata all'incremento della produzione di qualità dato che esso trovasi oggi in gravi difficoltà per la concorrenza fattagli dal settore industriale, favorito da costi di produzione più bassi.

Istituendo la patente di mestiere si va quindi incontro ai bisogni dell'intera categoria, così utile per il Paese e per le molteplici benemerienze da essa acquisite nel campo artistico-culturale, e per la grande importanza che ha nel volume delle nostre esportazioni.

Il rilascio di un titolo accertativo della capacità professionale offre all'acquirente del prodotto artigiano una garanzia. Il pubblico infatti, al momento della domanda, avrebbe la possibilità di scegliere e perciò di rifiutare i prodotti ed i servizi degli impreparati, richiedendo quelli degli artigiani la cui capacità professionale sia stata saggiata.

Particolarmente importante ciò per gli stranieri, i quali si rivolgono di preferenza ai prodotti artigianali, che maggiormente rappresentano le nostre doti di genialità, capacità creativa, gusto e fantasia; il garantire loro il prodotto, attestando la capacità e la serietà di colui che lo ha ideato e costruito, li invoglierà certamente a maggiori acquisti, a tutto beneficio anche dell'intera economia nazionale.

Anche i motivi di carattere giuridico postulano l'istituzione della patente di mestiere. Già la legge 25 luglio 1956, n. 860, richiedendo tra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana il lavoro professionale e manuale del suo titolare, presuppone un documento formale attestante tale requisito. La stessa legge, inoltre, fissando i criteri di individuazione delle imprese artigiane, fa riferimento, in taluni casi, oltreché alla natura dell'attività esercitata, al numero dei componenti le imprese stesse, talché se esso aumenta anche di una sola unità, esse perdono la qualifica di « artigiane » ed il loro titolare assume quella di « piccolo industriale », anche se svolge attività prettamente artigianale. La patente di mestiere pone un rimedio anche a queste situazioni anomale.

Ciò che però ha dato speciale carattere di necessità e urgenza alla istituzione della patente di mestiere per gli artigiani è l'entrata in vigore e l'acceleramento dei tempi di attuazione del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea.

L'articolo 52, 2° capoverso, del Trattato stabilisce che « la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capitolo relativo ai capitali ».

È pacifico che « le attività non salariate » comprendono, in l'arghissima misura, i mestieri artigiani; pertanto l'artigiano che intenda operare in un Paese della Comunità economica europea deve osservare le disposizioni del Paese che lo ospita. Orbene, al contrario di tutti gli altri Paesi, il nostro ordinamento non impone l'obbligo di alcun titolo per l'esercizio del mestiere artigiano. Il Codice dell'artigianato francese prescrive, all'articolo 32, l'iscrizione degli artigiani nei registri di mestiere. A tal fine essi « devono presentare un certificato giustificante la loro qualità di artigiani, rilasciato dalla Camera di mestiere competente per territorio ».

In Germania le leggi 26 marzo 1953 e 24 aprile 1953 stabiliscono che « nessun mestiere indipendente può essere esercitato se non dalle persone fisico-giuridiche le quali siano iscritte nei registri dell'artigianato della Camera di mestiere competente per territorio. Tale iscrizione si ottiene dopo il superamento di un apposito esame di capacità per il mestiere prescelto ».

L'ordinamento belga prevede, in materia (decreto del Reggente del 20 agosto 1947 e decreto ministeriale 15 dicembre 1957) prima un *Certificat d'apprentissage*, poi un *Diplome de qualification*.

La legge olandese del 1937, sulla disciplina professionale, prevede, dopo un apprendistato variabile dai due ai quattro anni, il conseguimento del certificato di mestiere e, dopo speciali corsi di perfezionamento, uno speciale brevetto per l'esercizio in proprio del mestiere e successivamente ancora il diploma di maestro.

Parimenti nel Lussemburgo l'esercizio del mestiere artigiano è subordinato ad una speciale « autorizzazione governativa artigianale », accordata soltanto a coloro che sono in possesso del brevetto di mestiere.

Tutti gli altri Paesi della Comunità europea dunque, meno l'Italia, hanno la patente di mestiere artigiana o un titolo equivalente e nessuno di tali Paesi, in questo primo periodo di funzionamento, ha dichiarato o implicitamente dato prove di volerla abolire ed, anzi, le tendenze fin qui registrate sono caratterizzate da un certo irrigidimento.

Di conseguenza una persistente, forse aggravata, posizione di grave sfavore per i nostri artigiani che per lavorare all'estero devono sottoporsi alle prove stabilite per conseguire il titolo, mentre i loro colleghi stranieri possono liberamente lavorare nel nostro Paese. Occorre, pertanto, prontamente munire i nostri artigiani meritevoli del necessario documento, la patente di mestiere, tanto più che esso sarà loro sufficiente per lavorare negli altri Paesi della Comunità, senza che si sottopongano ad ulteriori prove. L'articolo 57, 1° e 2° comma, prevede, infatti, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli; ed il coordinamento, alla scadenza del periodo transitorio, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate ed all'esercizio di queste.

Molto opportunamente, quindi, alcune Regioni — Sardegna — hanno già predisposto progetti di legge regionali che prevedono l'istituzione della patente di mestiere.

L'istituzione della patente di mestiere non trova alcun ostacolo nell'articolo 41 della Costituzione. Essa, infatti, non ostacola assolutamente la libertà di iniziativa economico-privata, ma vuol solo attestare la capacità di un individuo all'esercizio di una determinata attività lavorativa. Essa costituisce, perciò un atto di certificazione di una particolare capacità professionale che

lo Stato ha il diritto-dovere di accertare, poiché, molto spesso, se imperitamente esercitata, può essere dannosa ai terzi. Inoltre lo Stato ha il compito di determinare i controlli opportuni perché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali e perciò deve stabilire chi ha capacità professionale per esercitare una certa attività.

La Costituzione impone allo Stato il dovere di tutelare il lavoro in ogni sua forma ed applicazione. Occorre, quindi, intervenire, con provvedimenti opportuni, in tutti quei casi nei quali si verificano situazioni analoghe a quelle sopra denunciate, nelle quali il lavoratore italiano venga a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto a quelli stranieri.

Queste dunque le ragioni che oggi impongono l'istituto della patente di mestiere per alcune attività artigiane, e precisamente per quelle il cui esercizio presuppone cognizioni tecnologiche e professionali acquisite in special modo con l'apprendistato.

Per questo, all'articolo 6, la proposta di legge prevede, fra le condizioni necessarie per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente, anche il titolo di idoneità all'esercizio del mestiere ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, o titolo equipollente.

I mestieri artigiani per l'esercizio dei quali la patente è necessaria saranno quelli compresi in un apposito elenco, predisposto dal Ministro per l'industria e commercio, nella formulazione del quale dovrà tenersi conto di quei soli mestieri per i quali necessita una preparazione tecnologica e professionale.

L'istituzione della patente di mestiere postula, a sua volta, il diploma di maestro artigiano. I due titoli costituiscono, per così dire, gli elementi base della bottega-scuola artigiana alla cui compiuta disciplina si dovrà necessariamente pervenire.

Anche per l'istituzione del diploma di maestro artigiano sono da farsi considerazioni analoghe a quelle esposte a proposito della patente di mestiere.

Vi è anzitutto da soddisfare una legittima aspirazione di quei lavoratori che, dedicandosi da lungo tempo all'esercizio di una attività artigiana, giustamente aspirano ad un riconoscimento formale dell'elevato grado di capacità professionale da essi raggiunto.

Il diploma verrebbe quindi ad attestare un lungo esercizio di mestiere, un elevato grado di preparazione professionale, una capacità, esaurientemente dimostrata, di tenere e di istruire apprendisti. Il diploma però, oltreché soddi-

sfare le legittime aspirazioni di molti artigiani, sarebbe una garanzia non solo della qualità dei prodotti dell'impresa gestita da un maestro artigiano, ma anche della bontà dell'insegnamento del mestiere impartito dallo stesso ai suoi apprendisti.

L'istituzione del diploma di maestro armonizzerebbe, in materia, il nostro ordinamento con quello degli altri Paesi della C. E. E. Il Codice dell'artigianato tedesco prevede che per conseguire il titolo di maestro (*Meisterprüfung*), necessario all'esercizio di un mestiere artigiano, occorre sostenere uno speciale esame che verte su cognizioni tecnologiche del mestiere e sulla capacità di dirigere ed amministrare una azienda.

In Francia il decreto n. 56-1096 del 30 ottobre 1956 prevede un certificato di maestro artigiano e l'articolo 44 del Codice dell'apprendistato riconosce il diritto di addestrare gli apprendisti solo a coloro che abbiano conseguito uno speciale titolo, il *brévet de maîtrise*. L'ordinamento lussemburghese dispone che il titolo di « maestro artigiano » è necessario per esercitare in proprio il mestiere. In Olanda il diploma di maestro è necessario per consentire l'esercizio di un dato numero di mestieri artigiani.

\* \* \*

Il sistema della proposta di legge sia per la patente di mestiere sia per il diploma di maestro artigiano è improntato alla massima semplicità di forme.

Si è voluto evitare il pericolo che le procedure dirette ad ottenere i due documenti costituiscono, per complessità di intralci burocratici, un pesante aggravo per coloro che, avendone i requisiti, li richiedono.

È stata perciò snellita al massimo la procedura necessaria per il rilascio dei due titoli. Si è voluto però assicurare, nel corso di essa, una larga possibilità di intervento alle categorie interessate ed a quelle amministrazioni che sono particolarmente competenti in materia.

Si è cercato, inoltre, di raggiungere la massima snellezza e semplicità di forme, di guisa che l'aspirante sia facilitato, in ogni modo, nella richiesta e nel conseguimento del titolo.

Questi i caratteri generali cui si uniforma la proposta di legge.

Quanto allo specifico contenuto, essa è suddivisa in tre capi; i primi due trattano rispettivamente della patente di mestiere e del diploma di maestro artigiano, l'ultimo capo contiene disposizioni finali e transitorie.

Il capo primo stabilisce, anzitutto, la necessità della patente di mestiere per colui che esercita attività artigiana in proprio e per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano le prove di esame necessarie per il rilascio della patente di mestiere artigiano. Si è ritenuto opportuno stabilire prove teorico-pratiche, tanto professionali che di cultura generale, in modo da saggiare più profondamente la preparazione del candidato. Quanto alla composizione delle Commissioni è da segnalare la larga partecipazione data alle categorie professionali interessate, alle amministrazioni particolarmente competenti per il settore dell'artigianato, nonché a speciali persone giuridiche pubbliche aventi specifica competenza tecnica in materia.

Si è ritenuto opportuno affidare la presidenza della Commissione a un professore, per accentuare l'essenziale e fondamentale carattere della patente di mestiere: un titolo certificativo della capacità professionale.

Per le stesse considerazioni i programmi di esame sono fissati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'industria e commercio e quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Si è, però, ritenuto necessario che anche sui programmi di esame sia sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato, in modo da garantire anche qui la viva voce dei rappresentanti di categoria.

Fra i requisiti soggettivi per essere ammessi all'esame va segnalato, anzitutto, quello della cittadinanza italiana. Ciò non esclude la possibilità di riconoscere le patenti di mestiere straniere o altri titoli analoghi, a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali e a condizioni di reciprocità.

Quanto all'età è parso necessario stabilirla, in via generale, in anni ventuno, in considerazione delle pesanti responsabilità gravanti sul titolare di un'impresa.

Si è ritenuto necessario stabilire che il candidato all'esame per la patente di mestiere sia in possesso almeno del diploma di licenza della scuola dell'obbligo. Con ciò si è voluto sottolineare il particolare valore che si vuole attribuire all'attività artigiana alla quale si potrà accedere solo con un bagaglio di sufficienti cognizioni di cultura generale.

Il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 6, tende ad assicurare un altro elemento anche esso necessario e cioè l'idoneità del candidato all'esercizio del mestiere.

Il capo II disciplina il diploma di maestro artigiano. Non si è ritenuto opportuno dare

la definizione del « maestro artigiano », in quanto essa sarebbe stata necessariamente approssimativa ed imperfetta. Si è pensato, invece, che il concetto di maestro artigiano potesse risultare più chiaramente dal possesso di alcuni requisiti, comprovanti che colui che ne è dotato eccelle, in modo a tutti evidente, nell'attività artigiana, tanto da essere considerato « maestro in essa ». Tali requisiti sono indicati all'articolo 7.

Si è accuratamente evitata ogni formula rigida, in modo da dare una certa discrezionalità nella valutazione dell'« elevato grado di capacità professionale » necessario per la concessione del diploma di maestro artigiano. Anche qui è stato ritenuto necessario l'intervento delle associazioni professionali interessate e delle pubbliche amministrazioni aventi particolari competenze in materia.

Alle Camere di commercio è affidato il compito di rilasciare il diploma di maestro artigiano, poiché esse si occupano istituzionalmente delle questioni concernenti la categoria.

Per le necessarie funzioni certificative si è ritenuto di dover istituire un apposito albo dei maestri artigiani.

Nelle disposizioni finali e transitorie, contenute al capo III, sono state prese in considerazione alcune particolari posizioni. Anzitutto, quella di coloro che, all'entrata in vigore della legge, sono già iscritti nell'albo delle imprese artigiane. Per costoro si è ritenuto di dover escludere l'obbligo dell'esame per il conseguimento della patente di mestiere, dato che essi già esercitano una attività artigiana e perciò è presumibile che ne abbiano la necessaria capacità professionale. Analogo diritto per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860. In tal caso, però, la patente di mestiere ha validità temporanea, limitata cioè ad anni cinque.

È parso doveroso, altresì, stabilire che, per i primi cinque anni di applicazione della legge, sia sufficiente, per essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di mestiere, il diploma di licenza elementare. Una diversa disposizione avrebbe immediatamente danneggiato molti giovani che, pur avendo acquisito la necessaria preparazione di mestiere, non sono in possesso del titolo di studio previsto per la normale applicazione della legge.

Gli ultimi articoli prevedono le norme di attuazione della legge ed assicurano la copertura delle spese che verranno incontrate per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici per la patente di mestiere e per la tenuta dell'albo dei maestri artigiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### DELLA PATENTE DI MESTIERE

##### ART. 1.

È istituita la patente di mestiere artigiano. Essa è requisito indispensabile per l'esercizio delle attività artigiane che presuppongono cognizioni tecnologiche e professionali, e per l'iscrizione degli esercenti in proprio dette attività nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

##### ART. 2.

La patente di mestiere si consegue mediante appositi esami teorico-pratici, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti. Essa è rilasciata dagli Uffici provinciali dell'industria e commercio territorialmente competenti.

##### ART. 3.

Gli esami per il conseguimento della patente di mestiere vengono sostenuti dinanzi ad apposite Commissioni nominate annualmente dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio, e composte:

a) da un professore di istituto o scuola a carattere artigiano o industriale, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio;

c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato;

e) da un rappresentante dell'I. N.-I. A. S. A.;

f) da tre maestri artigiani, almeno due dei quali esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, designati dalle esistenti associazioni sindacali dell'artigianato;

g) da un funzionario della Camera di commercio, con funzioni di segretario.

##### ART. 4.

I programmi di esame sono fissati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'industria e del com-

mercio e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

ART. 5.

L'esame dovrà consistere in una prova pratica da eseguirsi mediante l'esecuzione di un capo d'opera ed in un colloquio su nozioni tecnologiche, di cultura generale, di cultura professionale e commerciale.

ART. 6.

Il candidato è ammesso all'esame a sua domanda.

Egli deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età superiore agli anni ventuno;
- c) diploma di licenza della scuola dell'obbligo;
- d) titolo di idoneità all'esercizio del mestiere ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera d) per coloro che siano in possesso di titoli rilasciati dagli Istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, e per coloro che abbiano lavorato alle dipendenze di una impresa artigiana per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

CAPO II.

DEL DIPLOMA  
DI MAESTRO ARTIGIANO

ART. 7.

Il diploma di maestro artigiano è concesso previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ad anni trentacinque;
- c) pieno godimento dei diritti civili;
- d) buona condotta morale;
- e) esercizio di un mestiere artigiano per un periodo non inferiore ad anni dieci;
- f) elevato grado di capacità professionale, desumibile da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed internazionali; da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche o private; da saggi di lavoro; dalla pubblica estimazione e notorietà di cui il richiedente gode come artigiano; da

ogni altro elemento che comproui la specifica preparazione e l'attitudine all'attività artigiana ed all'insegnamento professionale;

g) patente di mestiere.

#### ART. 8.

Il diploma di maestro artigiano è rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura territorialmente competente, su domanda dell'interessato o su proposta delle Associazioni sindacali rappresentative della categoria, previo motivato parere della Commissione provinciale dell'Artigianato e dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

#### ART. 9.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'Albo dei maestri artigiani, al quale sono iscritti tutti coloro che sono in possesso del diploma di maestro artigiano.

#### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

#### ART. 10.

La patente di mestiere artigiano spetta, senza previo esame, a coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'Albo delle imprese artigiane.

Pari diritto spetta a coloro che gestiscono un'impresa artigiana ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860, limitatamente al periodo in cui detta impresa resta iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

#### ART. 11.

Per i primi cinque anni di applicazione della legge, ai fini del requisito di cui all'articolo 6, lettera c), è sufficiente il possesso del diploma di licenza elementare.

#### ART. 12.

Per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 3 e per la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 9 della presente legge, saranno stanziati annualmente, a decorrere dall'esercizio 1961-62, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

ART. 13.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, sarà approvato l'elenco delle attività artigiane per le quali è necessaria la patente di mestiere artigiano a norma dell'articolo 1.

L'elenco predetto può essere modificato con la medesima procedura.

ART. 14.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro per la pubblica istruzione, le norme di attuazione della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.